

# UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO Città Metropolitana di Torino

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 51/2019

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE N.E.T. E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO AL 31/12/2019.-

Il giorno sedici del mese di Dicembre dell'anno duemiladiciannove, alle ore 19:305 a Settimo Torinese, in una sala della sede comunale in Piazza della Libertà n. 4, a seguito di regolare convocazione si è riunita la GIUNTA dell'UNIONE NET della quale sono membri i Signori:

Ν	Cognome e Nome	Qualifica	Pr.
1	BARACCO LUCA	Presidente	Presente
2	BONGIOVANNI MARCO	Assessore	Presente
3	PITTALIS RENATO	Assessore	Presente
4	DE ZUANNE EMANUELE	Assessore	Presente
5	CAMOLETTO VIVIANA	Assessore	Presente
6	PIASTRA ELENA	Assessore	Presente
7	BURDISSO FEDERICA	Assessore	Assente

Totale Presenze 6 Totale Assenze 1

Presiede la seduta il Presidente, Luca Baracco.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Ulrica Sugliano.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

### SEDUTA DEL 16/12/2019 VERBALE N. 51

Premesso che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

#### Visto che:

- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n.4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;
- ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera c) del citato decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo;

Dato atto che il bilancio consolidato di gruppo deve essere predisposto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, come disposto dall'art. 233 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

#### Riscontrato, inoltre, che:

- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, l'ente capogruppo deve svolgere delle attività preliminari e predisporre due distinti elenchi concernenti:
  - 1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
  - 2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
- i suddetti due elenchi, ed i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta, come previsto dal punto 3.1 dell'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 c.d. principio contabile applicato del bilancio consolidato;

Dato atto che le modalità di individuazione dei componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" e del "perimetro di consolidamento" sono definite dagli articoli 11-ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dal paragrafo 2 del sopra citato principio contabile applicato "Allegato 4/4" che prevedono:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti

- dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
- gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 3. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda:
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda:
  - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 4. <u>gli enti strumentali partecipati</u> di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2.
- 5. <u>le società controllate</u> dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
  - ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
  - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 6. <u>le società partecipate</u> dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la

definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Considerato, altresì, che al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, ai sensi del punto 3.1 del vigente principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento gli enti/società nei casi di:

- a) "irrilevanza" ovvero nei casi in cui le quote di partecipazione siano inferiori all'1% del capitale della società partecipata o quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per i seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
  - totale dell'attivo;
  - patrimonio netto;
  - totale dei ricavi caratteristici;
- b) "impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento" in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Considerato, inoltre, che con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11/8/2017 è stata apportata una significativa revisione della disciplina del bilancio consolidato attraverso l'integrazione di diversi paragrafi del relativo principio contabile applicato 4/4 e, in particolare, si è stabilito che sono sempre considerati rilevanti (e quindi non escludibili dal bilancio consolidato) gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Dato atto che, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" dell'Unione, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto dell'anno 2018, in quanto ultimo rendiconto disponibile:

ESERCIZIO 2018	UNIONE DEI COMUNI NET
Totale dell'attivo	4.681.795,35
Patrimonio netto	977.622,68
Totale dei ricavi caratteristici	9.103.714,28

Richiamate le proprie deliberazioni n. 70 del 23/12/2016, n. 62 del 14/12/2017 e n. 51 del 20/12/2018, con le quali si è provveduto ad individuare i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" e i componenti del "perimetro di consolidamento" rispettivamente per gli anni 2016, 2017 e 2018;

Ritenuto, in riferimento a quanto sopra esposto di:

- stabilire i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Unione dei Comuni NET", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio dell'allegato 4/4 come risultanti nell'elenco A) allegato e parte integrante del presente provvedimento;
- procedere, conseguentemente, all'individuazione dell'elenco degli enti da includere nel "perimetro di consolidamento" a seguito della verifica in base alle soglie di irrilevanza economica o alla partecipazione, così come previsti dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2018, in quanto ultimi bilanci disponibili, come risultanti nell'elenco B) allegato e parte integrante del presente provvedimento;
- provvedere alla trasmissione del presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato A) e all'organo di revisione;
- richiedere agli Enti/Società ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato B) la trasmissione dei bilanci di esercizio e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato entro 10 giorni dall'approvazione dei rispettivi bilanci e comunque entro il 10 luglio dell'anno 2020;

Tutto ciò premesso;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni N.E.T.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Decreto Legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che sulla proposta in oggetto sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lqs. 267/2000:

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- il parere contabile;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Si propone affinché la Giunta dell'Unione

## DELIBERI

 di INDIVIDUARE per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Unione dei Comuni NET", gli enti e le società di cui all'elenco A) allegato al presente provvedimento;

- di INDIVIDUARE quali componenti del "perimetro di consolidamento", fatti salvi i casi di irrilevanza, le società di cui all'elenco B) allegato al presente provvedimento;
- 3. di TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato A) e all'Organo di revisione;
- 4. di RICHIEDERE agli Enti/Società ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato B) la trasmissione dei bilanci di esercizio e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato entro 10 giorni dall'approvazione dei rispettivi bilanci e comunque entro il 10 luglio dell'anno 2020;

#### LA GIUNTA UNIONE

Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione; Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti,

#### DELIBERA

Di approvare così come si approva la proposta presentata

Successivamente la Giunta Unione, ritenuta l'urgenza di provvedere; con separata votazione unanime; ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto	
il Segretario Generale	II Presidente
D.ssa Ulrica Sugliano	Luca Baracco